

PARTE XII - DISPOSIZIONI IN TEMA DI TRASPARENZA

A. PIANO DELLA TRASPARENZA

Il *Fondo* è uno strumento di mitigazione del rischio di credito istituito dalla legge con la finalità di favorire l'accesso al credito da parte delle imprese.

Trattandosi di uno strumento agevolativo pubblico, e in ragione del riconoscimento della garanzia di ultima istanza dello Stato a valere sugli interventi di *garanzia*, appare prioritario assicurare la massima trasparenza e la più ampia diffusione informativa nei confronti dei *soggetti beneficiari finali* e degli "stakeholder", contribuendo anche a supportare il rapporto banca-confidi-impresa.

Ai sensi dell'articolo 12 (Informazione alle imprese) del Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2012 e dell'articolo 6 (Trasparenza) del Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2013 sono previsti obblighi di informazione e trasparenza per i *soggetti richiedenti* e per il *Gestore del Fondo*.

In relazione a tale norma, l'insieme delle disposizioni in tema di trasparenza delle condizioni e di informazione alle imprese rappresenta il *Piano della Trasparenza*.

Il *Piano della Trasparenza* persegue i seguenti obiettivi:

- assicurare ai *soggetti beneficiari finali* la conoscenza e la trasparenza delle condizioni contrattuali offerte dagli intermediari finanziari attraverso i quali è possibile presentare richiesta di ammissione alla *garanzia*;
- accrescere nei *soggetti beneficiari finali* la consapevolezza dei vantaggi connessi al riconoscimento della *garanzia* e delle relative regole di funzionamento

Nello specifico, tali obiettivi si declinano prevedendo obblighi informativi a carico del *Gestore del Fondo* e dei *soggetti richiedenti* con riferimento a tre ambiti prioritari:

- l'informazione ai *soggetti beneficiari finali* sulle caratteristiche, modalità di intervento e finalità del *Fondo* mediante una comunicazione corretta, chiara e esauriente;
- la valorizzazione della garanzia dello Stato, evidenziando l'effettivo beneficio derivante ai *soggetti beneficiari finali* dal minore assorbimento di capitale per i *soggetti richiedenti*;
- le condizioni di vantaggio praticate da parte di *soggetti finanziatori* e *soggetti garanti* grazie all'intervento della *garanzia*, individuabili nella concessione dell'operazione finanziaria, nell'ammontare dell'operazione finanziaria stessa, nelle minori garanzie richieste e nel ridotto costo espresso in termini di tasso di interesse applicato dal *soggetto finanziatore* e di commissione della garanzia rilasciata dai *soggetti garanti*.

Il *Piano della Trasparenza* favorisce la circolazione delle informazioni tra gli attori che intervengono nell'utilizzo del *Fondo* sia nella fase ex ante di accesso alla *garanzia*, sia nella fase in itinere di gestione del rapporto finanziario, sia ex post al fine di monitorare le informazioni ed effettuare analisi volte a valutare l'efficacia dello strumento.

B. OBBLIGHI DEI SOGGETTI RICHIEDENTI

Nel quadro degli ordinari adempimenti richiesti dalle regole e dai principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela e nel rispetto dell'autonomia negoziale delle parti, i *soggetti richiedenti*, in sede di richiesta di ammissione alla *garanzia*, comunicano al *Gestore del Fondo* le informazioni rese ai *soggetti beneficiari finali* e le condizioni di favore e i vantaggi riconosciuti ai *soggetti beneficiari finali* derivanti dalla concessione della *garanzia*.

In particolare, i *soggetti richiedenti* devono:

- a) comunicare al *Gestore del Fondo*, in sede di richiesta di ammissione alla *garanzia*, le informazioni rese alle imprese e le condizioni economiche applicate ai *soggetti beneficiari finali* per la concessione dell'operazione finanziaria oggetto della predetta richiesta. In particolare, i *soggetti richiedenti* devono comunicare il tasso (fisso o variabile) e le eventuali commissioni bancarie applicate e, in caso di *riassicurazione e/o controgaranzia*, anche le condizioni economiche applicate per il rilascio della garanzia. Le predette informazioni sono confermate o modificate in sede di comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria;
- b) in materia di valorizzazione della garanzia dello Stato, dichiarare, in sede di richiesta di ammissione alla *garanzia*, se hanno tenuto conto o meno della natura del garante di ultima istanza nel calcolo dell'assorbimento patrimoniale relativo alla quota di esposizione coperta dalla garanzia del *Fondo*;
- c) ai fini della valutazione del beneficio associato alla *garanzia*, dichiarare in fase di richiesta di ammissione alla *garanzia*, il vantaggio riconosciuto al *soggetto beneficiario finale*, esplicitando il differente trattamento nelle due ipotesi di "ammissione" e di "non ammissione" dell'operazione alla *garanzia*, attraverso la scelta di una o più opzioni tra quelle di seguito indicate, espresse in termini di:
 - minore tasso d'interesse applicato all'operazione finanziaria con separata indicazione della componente di spread e parametro di riferimento;
 - in caso di *riassicurazione e/o controgaranzia*, minore commissione di garanzia richiesta all'impresa;
 - maggiore importo dell'operazione finanziaria;
 - minore importo delle eventuali altre garanzie reali, assicurative, bancarie e personali richieste.
- d) provvedere ad adeguare la loro modulistica, intesa come fogli informativi, moduli di richiesta della concessione dell'operazione finanziaria e, in caso di *riassicurazione e/o controgaranzia*, della garanzia. In particolare, devono inserire l'esplicita indicazione circa la possibilità di richiedere la *garanzia*, specificando che il *soggetto richiedente* opera con il *Fondo* e che, in caso di richiesta da parte del *soggetto beneficiario finale*, verrà valutata l'ammissibilità alla *garanzia*;
- e) inserire nella home page del proprio sito un *banner* del *Fondo* denominato "Fondo di garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (legge 662/96)", con il rimando, tramite *link*, al sito www.fondidigaranzia.it del Ministero dello sviluppo economico e del *Gestore del Fondo*.

Al fine di verificare il rispetto degli obblighi di cui alle precedenti lettere d) e e) da parte dei *soggetti richiedenti*, il *Gestore del Fondo* potrà effettuare un monitoraggio i cui esiti saranno presentati al *Consiglio di gestione*.

C. OBBLIGHI DEL GESTORE DEL FONDO

Il *Gestore del Fondo*, al fine di assicurare la massima trasparenza informativa nei confronti dei *soggetti beneficiari finali*:

- a) comunica ai *soggetti beneficiari finali* stessi:
 1. il numero di posizione assegnato alla richiesta di ammissione alla *garanzia* presentata dal *soggetto richiedente*, il Responsabile del procedimento istruttorio e i recapiti telefonici e di posta elettronica cui rivolgersi per informazioni;
 2. successivamente alla delibera del *Consiglio di gestione*,
 - i. l'ammissione (ovvero la non ammissione) alla *garanzia*, l'importo garantito in valore assoluto e in percentuale sull'importo dell'operazione finanziaria;
 - ii. l'importo dell'*ESL* corrispondente alla *garanzia* concessa, con indicazione dell'eventuale concessione ai sensi del *regolamento de minimis* ovvero del *regolamento di esenzione*, nonché i casi in cui potrà essere richiesta al *soggetto beneficiario finale* la restituzione di tale importo a seguito di revoca dell'agevolazione;
 - iii. in caso di ammissione alla *garanzia*, il vantaggio ad essa associato, come comunicato dal *soggetto richiedente* in sede di richiesta di ammissione alla *garanzia*;
 - iv. l'eventuale commissione "una tantum" che il *soggetto richiedente* dovrà versare a fronte della concessione della *garanzia*.
- b) pubblica e aggiorna periodicamente sul sito web del *Fondo* un elenco dei *soggetti richiedenti* che operano con il *Fondo*, con specifica indicazione dei nominativi, dei contatti e l'indirizzo di posta elettronica dei relativi operatori. Nel caso dei *soggetti garanti* viene anche indicata l'eventuale autorizzazione ai sensi della Parte XIV;
- c) attiva sul predetto sito una casella di posta elettronica dedicata alla proposta di quesiti e/o alla segnalazione di questioni particolari inerenti l'efficienza dello strumento;
- d) crea sul sito web del *Fondo* una sezione "FAQ" nella quale fornire risposta alle domande più ricorrenti che vengono poste dagli utenti;
- e) aggiorna costantemente le informazioni sul sito dedicato www.fondidigaranzia.it, con riferimento alla guida per le imprese, alla normativa del *Fondo*, alle Disposizioni e circolari operative, nonché alla possibilità di scaricare la modulistica;
- f) pubblica e aggiorna periodicamente sul sito www.fondidigaranzia.it, in attuazione delle disposizioni in materia di "Amministrazione aperta" di cui all'art. 18 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, una apposita sezione denominata "Trasparenza, valutazione e merito", nell'ambito della quale sono rese disponibili le informazioni relative alle operazioni finanziarie ammesse alla *garanzia*;
- g) gestisce le informazioni acquisite in base a quanto disposto nel presente *Piano della trasparenza* in forma digitale (formato elettronico di testo per importazione ed esportazione in formato tabellare), garantendo che la loro organizzazione possa consentirne l'elaborazione per le finalità di analisi coerenti con la funzione del *Fondo* e per le esigenze di trasparenza nei confronti dei *soggetti richiedenti* e dei *soggetti beneficiari finali*.